

firma nè del segretario nè di uno degli scrutatori. Ritenuto però che, anche qualora questi due voti non venissero contati, non rimarrebbe per nulla cambiato l'esito della votazione, l'uffizio VIII vi propone la convalidazione di questa elezione.

(La Camera approva.)

Collegio di San Miniato.

Questo collegio consta di quattro sezioni con un totale di elettori iscritti 576.

Al primo scrutinio ne comparsero 503, ed i voti si ripartirono: sull'avvocato Pini Gaetano 100, sull'avvocato Menichetti Tito 122, Guglielmo dei Pazzi 74; voti dispersi 6, nulli 5.

Nessuno avendo ottenuta la maggioranza voluta, si passò allo scrutinio di ballottaggio, ed in questo l'avvocato Menichetti ottenne 185 voti ed il signor Gaetano Pini avvocato 149.

L'avvocato Menichetti venne perciò proclamato deputato.

Le operazioni furono regolari; soltanto si fa menzione nel verbale della sezione principale che nel verbale di una sezione non si è fatto parola dell'ora dell'adunanza; però l'ufficio ha dichiarato ad unanimità che l'ora era stata fissata per le otto quantunque non constasse dal verbale; più consta dal verbale istesso che fu fatto il secondo appello all'ora una pomeridiana, per cui questa obiezione non pareva tale da poter invalidare l'elezione. Perciò a nome dell'VIII ufficio ve ne propongo la convalidazione.

(La Camera approva.)

MICHELINI G. B., *relatore*. Collegio 2° di Cremona.

Questo collegio, diviso in due sezioni, è composto di 570 elettori.

Votarono al primo squittinio 200. Il dottore Luigi Bonatti ebbe voti 70, e l'ingegnere Antonio Stoppani 84.

Nessuno dei candidati avendo ottenuti i voti necessari per essere eletto, si procedette al secondo, nel quale, sopra 162 votanti, il dottore Luigi Bonatti ne ebbe 118, l'ingegnere Stoppani 40.

Dall'ufficio elettorale essendo stato proclamato deputato il dottore Luigi Stoppani, essendo regolari le operazioni, non esistendo richiami o proteste, l'ufficio VIII crede doversi convalidare l'elezione.

(La Camera approva.)

Collegio di Meldola.

Questo collegio è diviso in 5 sezioni: Meldola, Predappio, Forlimpopoli, Bertinoro e Civitella.

Pare che una sezione si sia astenuta dal votare, giacchè non ne sono computati i voti dall'ufficio della sezione principale, nè esiste il verbale relativo all'elezione. Ma come l'assenza degli individui non può infirmare l'elezione, così non lo potrebbe quella di un'intera sezione.

Il numero degli elettori del collegio di Meldola essendo di 1141, ed il dottore Giuseppe Fagnoli, che è il candidato che abbia ottenuto maggior numero di voti, non avendone avuti che 557, perchè alla votazione non intervennero che 363 elettori, si sarebbe dovuto procedere al secondo squittinio; ma l'ufficio della sezione principale, allegando contro le risultanze stesse degli atti di questa elezione, e dell'antecedente che ebbe luogo il 25 marzo, che gli elettori non sommassero che al numero di 1063, proclamava deputato il dottore Giuseppe Fagnoli.

L'ufficio VIII, sul riflesso che il dottore Fagnoli non ottenne il terzo dei voti richiesto dalla legge, vi propone di dichiarare nulla l'elezione del collegio di Meldola.

(È annullata.)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE DEL DEPUTATO ARMELONGHI SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI PERMUTA DEL PALAZZO IL MARINO COL PALAZZO IL BROLETTO IN MILANO.

ARMELONGHI, *relatore*. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze, e relativo all'approvazione del contratto di permuta del palazzo *il Marino* col palazzo *il Broletto* in Milano. (V. vol. *Documenti*)

PRESIDENTE. Sarà stampato e distribuito.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA PROROGA DELL'ATTUAZIONE NELLE PROVINCE DELL'EMILIA DI VARI CODICI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge per proroga dell'attuazione nelle provincie dell'Emilia dei Codici sardi civile, di procedura civile, criminale, e di commercio, e della legge sull'organizzazione giudiziaria.

Ne darò lettura:

« Art. 1. L'attuazione dei Codici sardi civile, di procedura civile, di procedura criminale, di commercio, e della legge di organizzazione giudiziaria, pubblicati rispettivamente coi decreti del dittatore delle regie provincie dell'Emilia del 27 dicembre e 12 marzo ultimi scorsi, è prorogata per quelle provincie al 1° gennaio 1861.

« Avranno tuttavia vigore fino dal 1° maggio 1860 le disposizioni dei suddetti Codici alle quali si riferisce il Codice penale, ristrettivamente però all'effetto penale contemplato nello stesso Codice.

« Art. 2. La presente legge avrà il suo effetto dal 1° maggio 1860.

« Però saranno validi gli atti che da detto giorno e sino alla promulgazione di questa legge fossero fatti nelle forme stabilite dai Codici summenzionati. »

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

MANCINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANCINI, *relatore*. A nome della Commissione, che mi fece l'onore di scegliermi a suo relatore, darò brevi spiegazioni del concetto ch'essa ebbe a formarsi della legge proposta dal Ministero, e che, già approvata dal Senato, viene sottoposta alle vostre deliberazioni.

La Commissione ha veduto nella proposta una legge di precauzione e di espediente, non già una legge di principii; ha considerato essere saggia precauzione determinare autorevolmente ed autenticamente l'attuale condizione legislativa dell'Emilia, in vista soprattutto di uno stato di reale incertezza e dubbietà che in proposito si è elevato, e che in parte ancora sussiste.

Il dubbio cade sull'atto legislativo dal quale trovasi oggi regolata quella condizione, che è il decreto emanato ai 27 dicembre 1859 dal dittatore e governatore delle provincie dell'Emilia. Con quel decreto fu stabilito che dal 1° maggio 1860, cessando di aver vigore le tre diverse legislazioni preesistenti nelle provincie medesime, entrassero in osservanza i Codici sardi, con riserva però di promulgare con successivi decreti le modificazioni in essi occorrenti e le relative disposizioni transitorie.